

TRIBUNALE ROMA

13 APRILE 1995

PRESIDENTE: BUCCI

ESTENSORE: D'ALESSANDRO

PARTI: ALLEANZA NAZIONALE

(Avv. Andriani, Caruso)

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO

(Avv. Tirone)

PISANÒ, VITALE, BRUNO

(Avv. Fiorillo)

Associazione non riconosciuta • Partito politico • Trasformazione • Continuità giuridica rispetto alla preesistente associazione • Diritto esclusivo alla utilizzazione della denominazione e del simbolo propri della preesistente associazione • Sussistenza • Adozione dei medesimi elementi distintivi da parte di altra neocostituita associazione politica • Illegittimità

In caso di modificazione dello statuto e degli elementi distintivi da parte di un partito politico e stante la continuità giuridica rispetto all'associazione preesistente, sussiste il diritto esclusivo all'uso del simbolo e della denominazione già ad essa propri, e deve pertanto considerarsi abusivo l'utilizzo dei medesimi da parte di altra neocostituita associazione politica.

Con ricorso *ex artt.* 669-ter e 700 cod. proc. civ. depositato il 3 marzo 1995, Alleanza Nazionale, in persona del suo presidente Gianfranco Fini, chiedeva che nei confronti di Giuseppe (Pino) Rauti, Giorgio Pisanò, Silvio Vitale e Raffaele Bruno, tutti sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti della « associazione sedicente M.S.I. - Movimento Sociale Italiano, nonché di qualsiasi ulteriore terzo che risulti essere legale rappresentante » della predetta associazione, venisse inibito l'uso della denominazione « Movimento Sociale Italiano », della sigla « MSI » e dell'emblema costituito dalla « fiamma tricolore su base trapezoidale », nonché l'uso di denominazioni, sigle ed emblemi con gli stessi confondibili. All'esito della comparazione delle parti il Giudice Designato, con ordinanza del 22-23 marzo 1995, respingeva il Ricorso proposto nei confronti di Pisanò Giorgio, Vitale Silvio e Bruno Raffaele, nella dedotta qualità, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nei confronti dei medesimi resistenti e di Rauti Giuseppe in proprio, dichiarava altresì inammissibile l'intervento dello stesso Rauti nella qualità di legale rappresentante del Movimento Sociale Italiano. Avverso tale ordinanza Alleanza Nazionale ha proposto reclamo, al cui accoglimento si sono opposti, sulla scorta di argomentazioni diverse, sia il Movimento Sociale Italiano e Giuseppe Rauti in proprio, sia Pisanò Giorgio, Vitale Silvio e Bruno Raffaele, costituitisi in proprio e nella qualità.

Va preliminarmente rilevato — in relazione all'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dai resistenti Pisanò, Vitale e Bruno — che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 23 giugno 1994 il procedimento di reclamo *ex art.* 669-terdecies cod. proc. civ. è esperibile anche nei confronti dei provvedimenti negativi, essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma *de qua* proprio nella parte in cui tale reclamo non consentiva. Il reclamo in esame è pertanto sicuramente ammissibile.

Il contraddittorio risulta altresì validamente instaurato. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione risultano infatti ritualmente notificati ai resistenti — tutti costituitisi in giudizio — nei termini fissati nel decreto stesso.

Il reclamo — come adeguatamente chiarito dalla difesa di parte ricorrente sia in ricorso sia all'udienza del 3 aprile 1995 — è proposto nei confronti di Giuseppe Umberto Rauti, « in proprio e nella qualità di legame rappresentante della associazione MSI - Movimento Sociale Italiano, così come costituita con atto notaio Scaldaferri », nonché nei confronti del Pisanò, del Vitale e del Bruno in proprio. Alleanza Nazionale ha dunque fatto acquiescenza all'ordinanza del 22-23 marzo 1995 per la sola parte in cui questa ha respinto la domanda di provvedimento d'urgenza proposta nei confronti dei predetti Pisanò, Vitale e Bruno nella qualità di legali rappresentanti del Movimento Sociale Italiano. Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei predetti resistenti, in quanto costituitasi nella presente procedura di reclamo anche nella menzionata qualità.

L'ordinanza reclamata ha ritenuto che il Rauti fosse stato citato solo il proprio e non anche nella qualità di legale rappresentante del Movimento Sociale Italiano. Invero il provvedimento d'urgenza è stato inequivocabilmente richiesto nei confronti di tutti i convenuti « in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti ai sensi dell'art. 36 cod. civ. della associazione sedicente MSI - Movimento Sociale Italiano » (pag. 14 del ricorso, al punto 2 delle conclusioni) ed inoltre il ricorso stesso risultato notificato allo stesso Rauti « in proprio e nella qualità indicata nell'atto » (v. relata di notificazione in data 8 marzo 1995). In punto di fatto è incontestato che Giuseppe Umberto Rauti sia il segretario nazionale e legale rappresentante dell'associazione denominata Movimento Sociale Italiano, costituita in Roma il 21 gennaio 1995 per atto notaio Scaldaferri.

Accertato, dunque, che già sulla richiesta di provvedimento d'urgenza si era validamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti della associazione di cui sopra, in persona del legale rappresentante Giuseppe Umberto Rauti, va rilevato che non è negata, in fatto, ma anzi esplicitamente enunciata la volontà della suddetta associazione di utilizzazione la denominazione (MSI - Movimento Sociale Italiano) ed il simbolo (la fiamma tricolore su base trapezoidale) già appartenenti alla associazione « Movimento Sociale Italiano » costituita nell'anno 1946. Ciò che è controverso è dunque esclusivamente il diritto alla utilizzazione dei suindicati elementi distintivi.

A fondamento della propria preteza Alleanza Nazionale in buona sostanza richiama i principi enunciati nella ben nota ordinanza del Presidente di questo stesso Tribunale del 26 aprile 1991, resta nella controversia tra il Partito Comunista Italiano ed il Partito Democratico della Sinistra. Tali principi non appaiono invero esplicitamente contestati dalla associazione resistente, la quale piuttosto nega l'identità di presupposti, assumendo la mancanza di continuità giuridica tra il MSI-DN e Alleanza Nazionale e la conseguente insussistenza del diritto, da parte della seconda, all'utilizzazione esclusiva della denominazione e del simbolo del primo. Deducono, in particolare, il Movimento Sociale Italiano ed il Rauti che la delibera adottata il 27 gennaio 1995 dal XVII Congresso del MSI-DN avrebbe avuto ad oggetto non già la trasformazione del MSI-DN in Alleanza Nazionale (essendo quest'ultima associata già esistente) ma bensì (e sia pure invalidamente) lo scioglimento del MSI-DN, cui avrebbe fatto seguito la confluenza di parte dei suoi aderenti in Alleanza Nazionale. Ne discenderebbe dunque il difetto di qualsiasi legame tra il MSI-DN ed Alleanza Nazionale.

La tesi dei resistenti appare tuttavia in contrasto con quanto risulta dagli atti. Il XVII Congresso del MSI-DN ha approvato in data 27 gennaio 1995 (come risulta dai relativi verbali depositati in cancelleria dalla difesa di parte ricorrente in data 21 marzo 1995) la modifica degli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Statuto dell'associazione; tali modifiche statutarie — e segnatamente quella relativa all'art. 1 — hanno appunto rappresentato lo strumento tecnico-giuridico mediante il quale si è attuata la « trasformazione » del MSI-DN in Alleanza Nazionale, nel senso che — in difetto di una esplicita delibera avente ad oggetto il mutamento di denominazione e di simbolo — tale mutamento è stato effettuato in modo per così dire indiretto, sostituendo cioè quelle parti dello Statuto che facevano riferimento alla vecchia denominazione ed al vecchio simbolo con altre contenenti l'indicazione dei nuovi segni distintivi.

Il procedimento prescelto — per certi versi singolare — appare già di per sé chiaramente indicativo della volontà del Congresso di operare una mera modifica, per quanto politicamente significativa, dell'associazione preesistente (mediante, appunto, lo strumento della modifica statutaria) piuttosto che di sancire lo scioglimento, come i resistenti pretenderebbero. Particolarmente significativo, al fine della interpretazione della volontà congressuale, è d'altro canto l'intervento effettuato dall'On. La Russa, Presidente della Commissione dello Statuto, immediatamente prima della votazione, proprio allo scopo di chiarire che « la nascita di un soggetto politicamente nuovo non comporta il venire meno né — ovviamente — del rapporto associativo del MSI-DN, né qualsiasi altro tipo di rapporto istituzionale, giuridico e patrimoniale di questo (ivi comprese le sue organizzazioni territoriali) con qualsiasi terzo » (p. 10 del verbale del Congresso).

È peraltro vero — come di resistenti osservano — che un'associazione denominata Alleanza Nazionale esisteva già prima del 27 gennaio 1995 (la circostanza, pur non essendo documentalmente provato, può ritenersi attinente al notorio), cosicché potrebbe dubitarsi che con la delibera congressuale in questione si sia inteso realizzare una fusione per incorporazione del MSI-DN in Alleanza Nazionale, con la conseguente estinzione del soggetto incorporato (e cioè il MSI-DN). Anche tale ricostruzione si rivela peraltro incompatibile con gli elementi di fatto offerti al vaglio del collegio, essendo indiscutibile — come più sopra osservato — che il XVII Congresso del MSI-DN, ha deliberato, dal punto di vista formale, una mera modifica di alcune norme del proprio statuto, in tal modo implicitamente cambiando, tra l'altro, la propria denominazione ed il proprio simbolo.

Deve perciò concludersi che il MSI-DN assumendo, per effetto della citata delibera del 27 gennaio 1995, la nuova denominazione di Alleanza Nazionale, ha in realtà usurpato la denominazione di una preesistente associazione: di ciò, peraltro, non sono certo legittimati a dolersi gli odierni resistenti ma soltanto, in ipotesi, i precedenti titolari del diritto alla utilizzazione di quella denominazione, i quali non solo non risulta che lo abbiano fatto ma anzi, inviando i loro delegati ai lavori del 1° Congresso Nazionale della « nuova » Alleanza Nazionale (apertisi, in via straordinaria, il giorno successivo alla chiusura del XVII Congresso del MSI-DN), hanno manifestato l'intenzione di aderire a quelle associazioni, nata — per quanto sin qui si è osservato — dalla trasformazione del MSI-DN. Non vi è stata dunque incorporazione del MSI-DN in Alleanza Nazionale ma è stato al contrario il MSI-DN che, previa modificazione della propria de-

nominazione e del proprio statuto, ha assorbito gli aderenti alla preesistente associazione denominata Alleanza Nazionale.

Così ricostruita la genesi della associazione attualmente ricorrente e riconosciuta la sua continuità giuridica rispetto al MSI-DN, appare allora evidente la fondatezza della pretesa da questa vantata all'esclusivo utilizzo della denominazione e dai segni distintivi già propri del MSI-DN, alla stregua dei principi diffusamente esposti nella già citata ordinanza presidenziale del 26 aprile 1991, che le parti mostrano di ben conoscere e che questo collegio condivide pienamente. Premessa, infatti, l'indiscutibile esigenza di tutela del nome, della identità personale e di ogni attributo individuale dei partiti politici — desumibile anche in via analogica dalla disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome — va rilevato che Alleanza Nazionale ha legittimamente conservato il vecchio simbolo (la fiamma tricolore su base trapezoidale con la sigla MSI), inserendo in quello nuovo, cosicché appare di tutta evidenza il pregiudizio che ad essa può derivare dall'adozione del medesimo simbolo da parte di altra neo-costituita associazione di natura politica. In accoglimento del ricorso va pertanto inibito alla associazione, denominata Movimento Sociale Italiano, costituita in Roma il 21 gennaio 1995 per atto notaio Scaldaferri, l'ulteriore utilizzo della suddetta denominazione, della sigla MSI, del simbolo costituito dalla fiamma tricolore su base trapezoidale e di ciascuno degli indicati elementi di identificazione.

Il ricorso merita altresì accoglimento nei confronti dei resistenti Rauti, Pisanò, Vitale e Bruno in proprio, premessa — quanto agli ultimi tre — la competenza territoriale del giudice adito per ragioni di connessione (art. 33 cod. proc. civ.). È infatti dimostrato — in virtù della documentazione fotografica in atti, relativa ad affissioni murali — che ciascuno di costoro ha posto in essere atti di abusivo utilizzo del simbolo o della denominazione del Movimento Sociale Italiano, suscettibili — al pari di quelli direttamente compiuti dall'associazione — di ingenerare confusione nell'elettorato ed in tal modo danneggiare l'associazione (Alleanza Nazionale) che, per le ragioni sin qui esposte, ha il diritto esclusivo all'utilizzazione di quegli elementi distintivi.

Non si ravvisa la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, stante la presumibile diffusione che alla decisione verrà comunque data dagli organi di informazione.

P.Q.M. — A) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Giorgio Pisanò, Silvio Vitale e Raffaele Bruno nella qualità di legali rappresentanti del Movimento Sociale Italiano;

B) in accoglimento del reclamo proposto da Alleanza Nazionale ed a parziale modifica dell'ordinanza del Giudice designato in data 22-23 marzo 1995, inibisce alla associazione denominata Movimento Sociale Italiano, costituita in Roma il 21 gennaio 1995 per atto notaio Scaldaferri, nonché a Giuseppe Umberto Rauti, Giorgio Pisanò, Silvio Vitale e Raffaele Bruno in proprio, l'ulteriore utilizzo della suddetta denominazione, della sigla MSI, del simbolo costituito dalla fiamma tricolore su base trapezoidale o di ciascuno degli indicati elementi di identificazione;

C) fissa per l'instaurazione del giudizio di merito il termine di gg. 30.

L'IDENTITÀ PERSONALE E I SEGNI DISTINTIVI DEI PARTITI POLITICI

I recenti avvenimenti politici hanno comportato la crisi dei tradizionali partiti politici italiani, e la loro scissione in più nuclei, con la conseguente appendice di controversie relative alla titolarità del patrimonio e dei segni distintivi (nome ed emblema). Il particolare interesse per i segni distintivi ha comportato una sostanziale omologazione dei segni distintivi dei partiti ai marchi di impresa: come questi ultimi sono considerati correttamente collettivi di clientela, così i segni dei partiti sono sostanzialmente « collettori di elettori »¹, soprattutto per il forte impatto suggestivo che essi hanno su un pubblico spesso impreparato in questioni politiche raffinate. Vedremo quindi di esaminare il diritto applicabile a tali segni e le vicende giuridiche che li possono interessare. L'ordinanza sopra riportata è una delle più complete tra quelle che più recentemente hanno affrontato la questione.

Il diritto ai segni distintivi dei partiti politici è strettamente legato al diritto alla identità personale. Preliminare, quindi, è una sommaria indagine sul diritto all'identità, per verificarne la attribuibilità al partito politico, e per verificarne gli effetti sul diritto al nome e ai segni distintivi.

1. IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI.

La qualificazione giuridica del partito politico quale associazione non riconosciuta soggetta agli artt. 36 ss. c.c. ha una lunga indiscussa tradizione². Per gli aspetti non regolati dalla sommaria normativa codicistica, la disciplina di detti enti viene rinvenuta nelle norme sulle associazioni riconosciute e in quelle sulle società, in quanto compatibili. L'estensione analogica alle associazioni non riconosciute delle norme destinate ad enti di tipo diverso non deve, però, essere indiscriminata, ma limitata a singole fattispecie in sede di integrazione di lacune statutarie, o di tutela di interessi meritevoli³. Inoltre l'integrazione normativa deve essere rigidamente ancorata ai principi costituzionali, che oltre a fondare la *ratio* dell'estensione ne costituiscono i limiti.

In questa sede, si ricerca il fondamento di alcuni tra i più importanti *diritti della personalità*⁴ dei partiti politici, e quindi i problemi sono l'e-

¹ Pret. Roma 7 maggio 1974, in *Foro it.* 1974, I, 3227, parla addirittura di « storici di elettori ».

² In relazione alla qualificazione dei partiti politici e dei sindacati quali associazioni non riconosciute si vedano: Cass. 2983/90, Cass. 4323/88, Cass. 5837/84, Cass. 1695/82, Cass. 2410/70, Cass. 617/62.

³ La applicazione diretta, e non in via analogica, delle norme sulle associazioni riconosciute alle associazioni non riconosciute, seppur limitatamente a quanto concerne

il substrato materiale, è autorevolmente sostenuta da GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 1990 Napoli, p. 159.

⁴ In materia di diritti della personalità uno dei primi e più approfonditi studi risale a DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato diritto civile e commerciale* Cicu-Messineo, Milano 1982, p. 399 ss. Si veda inoltre FOLCO, *Identità personale*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Torino 1958, p. 649; BAVETTA, *Identità personale*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, p. 953.

vidente lacuna normativa e la compatibilità con i principi generali già sanciti dall'ordinamento in relazione alle persone fisiche e giuridiche.

La elaborazione della categoria dei diritti della personalità è di origine giurisprudenziale, in particolare in sede cautelare⁵, vista l'inadeguatezza della tutela giurisdizionale ordinaria, ed è stata costruita sulla base di casi che riguardavano principalmente l'identità di persone fisiche.

Il fondamento normativo di tutti i diritti della personalità, secondo la dottrina prevalente, è la Costituzione, e precisamente le norme di cui agli art. 2, 21 e 49. È stato autorevolmente affermato che la presenza nella Costituzione di numerose prescrizioni di diritti civili, unitamente alla clausola generale di tutela del libero sviluppo della persona umana, ex art. 2 Cost., « induce a escludere la tipicità dei diritti della personalità in termini quantitativi, consentendo di estenderne non soltanto la tutela, tradizionalmente intesa, ma la sua rilevanza oggettiva, sì da farne assumere il ruolo centrale nell'ordinamento giuridico »⁶.

Tra i diritti della personalità un ruolo di indiscusso rilievo spetta al diritto all'*identità personale*, espressione con cui si sintetizza la proiezione della persona nella realtà sociale, in conformità al principio contenuto nell'art. 2 Cost.

Il diritto all'identità è stato teorizzato solo a metà degli anni settanta, pur rivestendo un ruolo primario a livello logico⁷. I diritti alla riservatezza, al nome, all'onore, infatti, devono necessariamente essere riferiti alla persona nella sua identità. I primi casi scaturirono dalla campagna referendaria sull'aborto e sul divorzio: furono sottolineate le gravi alterazioni della personalità dell'individuo, in relazione alle sue convinzioni ideologiche e morali, derivanti dalla pubblicazione di un manifesto di propaganda anti-divorzista contenente immagini di persone estranee a tale campagna⁸. Poco dopo un'altra importante decisione statui che la falsa accusa ad un uomo politico di aver militato in un movimento molto lontano dalle idee correntemente da lui professate, sebbene non potesse considerarsi di per sé disonorevole, tuttavia costituiva attentato alla sua personalità⁹. In seguito il diritto all'identità è stato ulteriormente riconosciuto in un caso ove era stata ritenuta lesa l'identità personale del-

⁵ Questo aspetto è stato opportunamente evidenziato da PARDOLESI, *Osservazioni a Pretura Roma 4 giugno 1980*, in *Foro It.* 1980, I, 2046; GIACOBBE, *Orientamenti e prassi della giurisprudenza in tema di art. 700 c.p.c.*, in *Giust. Civ.* 1982, II, p. 277; GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. Trim. Dir. e Procedura Civ.* 1983, p. 811 ss. Sul tema si ricorda che già CALAMANDREI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Riv. Trim. Dir. e Procedura Civ.* 1952, p. 252, sosteneva che alla giurisprudenza spetta il ruolo di elaborazione del diritto, svincolandosi dalle maglie della pura tecnica.

⁶ PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.* 1980, p. 95.

⁷ Una parte della dottrina, invece, ha sostenuto l'inopportunità della categoria dei diritti della personalità, riportandone i contenuti alle garanzie di verità, alla tutela dell'onore, o tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. FOIS, *Il diritto all'identità personale nel quadro dei diritti dell'uomo*, in ALPA, BESSONE, BONESCHI, *Il diritto all'identità personale*, Atti del seminario di Genova del 21-22 marzo 1980, p. 42; MANTOVANI, *Il diritto all'identità personale e la tutela penale*, ivi, p. 129.

⁸ Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. It.* 1975, I, 2, 514, con nota di D'ANGELO, *Lesione all'identità personale e tutela risarcitoria*.

⁹ Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.* 1980, I, 865, con nota di DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*.

l'individuo e del gruppo politico di appartenenza da parte di un articolo giornalistico prospettante una collusione tra compagini opposte, allo scopo di negare le autorizzazioni a procedere nei confronti di alcuni parlamentari¹⁰.

Lo sviluppo giurisprudenziale del diritto all'identità ha quindi assunto progressivamente nuovi contenuti, caratterizzandosi per tutelare l'immagine del soggetto nei confronti di ogni distorsione, peggiorativa o migliorativa che fosse. Una sintesi del diritto all'identità è stata resa dalla Suprema Corte, in un caso che coinvolgeva il noto medico Prof. Veronesi¹¹, e nel quale, peraltro, è stata consacrata l'origine costituzionale del diritto in questione: il diritto all'identità tutela « *l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali,...) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti* ».

Invero, la dottrina più attenta aveva già sottolineato che il fondamento del diritto all'identità personale nell'art. 2 Cost. non può essere considerato in via esclusiva, per l'indoneità di detta norma ad introdurre nell'ordinamento « nuovi valori di libertà non codificati »¹². Secondo tale orientamento, infatti, solo il legislatore ordinario può disciplinare diritti della personalità o tutelare beni afferenti la persona, in conformità alla garanzia sancita a livello costituzionale. L'art. 2 Cost. andrebbe quindi inteso come mero quadro di riferimento, nel quale ed in conformità al quale dovrebbe essere il legislatore ordinario ad offrire tutela ai diritti in questione. La necessità di un collegamento diretto dei principi costituzionali con norme ordinarie è stata effettivamente confermata anche dalla sentenza della Suprema Corte sul caso Veronesi, che poneva nel quadro di riferimento dell'art. 2 Cost. la disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, e la L. 5 agosto 1981 n. 416 art. 42 quanto al diritto di rettifica.

Considerando quindi la normativa costituzionale come quadro di riferimento, fondamento e limite della tutela del diritto all'identità, in tema di partiti politici non può essere esclusa la rilevanza anche dell'art. 21 Cost., quanto alla libertà di espressione, come peraltro già autorevolmente evidenziato¹³, ed altresì dell'art. 49 Cost., che fonda il diritto di associazione a scopo politico.

¹⁰ Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Giust. Civ.* 1981, I, 632, con nota di DOGLIOTTI, *Diritto all'identità, garanzia di rettifica e modi di tutela*.

¹¹ Cass. 22 giugno 1985 n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*; in *Giust. Civ.* 1985, I, 3049, con nota di MACIOCE, *L'iden-*

tà personale in Cassazione, un punto di arrivo e un punto di partenza.

¹² MACIOCE, *L'identità personale nel quadro dei diritti della personalità*, Padova 1984, p. 31.

¹³ FOIS, *Questioni sul fondamento costituzionale del diritto all'identità personale*, in ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA cit., p. 153.

In sostanza, dunque, il diritto all'identità del partito politico trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2, 21 e 49 Cost., e l'idoneità ad essere direttamente tutelato in norme ordinarie direttamente precettive.

Proprio in relazione all'art. 49 Cost., non può dubitarsi che i partiti politici, come tutte le associazioni non riconosciute possono essere anch'essi titolari di diritti della personalità¹⁴, ovviamente in quanto compatibili con la natura di ente collettivo.

La giurisprudenza ha infatti affrontato una serie di casi, dai quali la dottrina più attenta ha ricavato la necessità di tutelare gli enti collettivi anche per aspetti caratteristici proprio del gruppo¹⁵. Le singole forme di tutela offerte dalla legge devono però, come anticipato, trovare fondamento immediato nella normativa ordinaria. Per le associazioni, e quindi per i partiti politici, sono stati evidenziati i diritti al nome e ai simboli¹⁶, all'onore e alla reputazione.

L'identità del partito è stata specificamente tutelata da una decisione di merito secondo la quale il partito politico ha titolo per pretendere che l'elettore non sia indotto in errore su elementi essenziali che valgono ad individuarlo come entità propria nell'ambito dell'ordinamento, « come autonomo ed indipendente centro di attività, di opinioni, di pensiero, cioè come persona »¹⁷.

L'identità dei partiti politici assume connotazioni particolari per due ragioni: a) la natura collettiva e quindi l'espressione della volontà dell'ente secondo criteri democratici; b) la destinazione delle attività associative alla politica, cioè alla gestione democratica dello Stato. È evidente che la personalità dell'ente collettivo non è immanente, ma determinata e continuamente configurata dai soggetti che ne fanno parte. In particolare ciò vale per il partito politico, la cui finalità istituzionale è la partecipazione democratica alla vita politica del Paese. Il partito, invero, porta al confronto politico un contributo che è espressione sintetica e comune di un dibattito interno, alla quale tutti gli scritti contribuiscono secondo criteri democratici.

¹⁴ RESCIGNO, *Persona e comunità*, Padova 1988; GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di Scialoja e Branca, Roma 1976. Di contrario avviso sono poche posizioni alquanto datate: RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano 1952, p. 225; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano 1959, p. 46. Sulla tutelabilità in via giudiziaria dei diritti della personalità dei partiti politici non può esservi il minimo dubbio secondo l'ordinanza del Tribunale di Roma 26 aprile 1991, est. Delli Priscoli, PDS c. PCI, in questa *Rivista*, 1991, 868. Anzi secondo detta pronuncia « la tutela del nome e della identità personale del partito politico ... non può non essere più penetrante rispetto a quella riservata alle altre associazioni », a causa delle finalità primarie pubblicistiche svolte dal partito.

¹⁵ GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1983, p. 853. ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA, *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli 1983, p. 143.

¹⁶ La nota ordinanza del Presidente Delli Priscoli nel caso PCI-PDS (Trib. Roma ord. 26 aprile 1991 cit.), la migliore in materia per cura, scrupolo e dovizia di argomentazioni, sottolinea che i partiti politici sono titolari di situazioni giuridiche soggettive tutelabili in via giudiziaria, « ivi compresi i cd. diritti della personalità; e non può esservi minimo dubbio che tra le dette situazioni soggettive devono farsi rientrare quelle relative alle denominazioni e ai simboli ».

¹⁷ Trib. Roma 3 febbraio 1976, in *Foro it.* 1976, I, 2249.

2. IL CONTENZIOSO MATURATO.

L'estrinsecazione dell'identità del partito avviene generalmente tramite la cronaca giornalistica e la propaganda, quindi attraverso il nome e la comunicazione simbolica. Il grande valore della denominazione e del simbolo, infatti, ha determinato l'insorgere di numerose controversie, tra cui, più recentemente, quella in seno al Partito Popolare Italiano avente ad oggetto il nome e lo storico scudo crociato, e quella tra Alleanza Nazionale ed una frangia scissionista di estrema destra intenzionata a fregiarsi della « fiamma » e del nome « Movimento Sociale Italiano ». L'insorgere delle controversie in prossimità delle competizioni elettorali conferma il fondamentale ruolo della comunicazione simbolica, efficace soprattutto per acquisire il consenso negli strati sociali in cui il voto segue una tradizione personale o familiare, o in cui l'analfabetismo è una realtà tristemente attuale. Diventa dunque fondamentale disporre di un simbolo dotato di un buon « avviamento », e comunque evitare che un altro partito conquisti il voto dell'elettore, perché confuso dalla somiglianza dei segni.

Dal momento che le regole che si applicano ai segni dei partiti politici sono giurisprudenziali, prima di esaminare in concreto la disciplina applicabile, è opportuno inquadrare più specificamente ed empiricamente la questione, attraverso una sommaria rassegna dei principali casi, per enucleare i fatti che hanno originato le controversie, ed analizzare successivamente i principi giurisprudenziali¹⁸.

Nel 1979 innanzi al Pretore di Roma¹⁹, l'Unione Rifondazione Socialista Democratica, avendo adottato sin dal 1975 un simbolo caratterizzato da un garofano con l'aggiunta di falce e martello, contestava al Partito Socialista Italiano l'utilizzazione nel proprio simbolo di un garofano identico per forma e dimensione. A parte le consuete eccezioni sul rito, il P.S.I. contestava la non confondibilità dei due segni, e la tradizione che legava il garofano rosso al partito socialista, ed il Pretore ne accoglieva la posizione.

Nel 1991 il Presidente del Tribunale di Roma²⁰ ha analizzato con estrema completezza e grande puntualità il problema, posto da una nuova associazione che, non condividendo la svolta del Partito Democratico della Sinistra, chiedeva di utilizzare in esclusiva la denominazione, la sigla ed il simbolo già appartenuti al Partito Comunista Italiano, rivendicandone l'identità politica. Il Tribunale ha respinto il ricorso in sede cautelare, e la decisione è stata confermata in merito; in esito ad un accordo transattivo, poi, « Rifondazione Comunista » veniva autorizzata ad utilizzare parzialmente i segni del vecchio P.C.I.

Più recentemente, in prossimità delle elezioni politiche del 1994 si sono verificati due casi che hanno dato luogo a due ordinanze interessanti. Il

¹⁸ GALGANO, *Principio di legalità e giurisdizione civile nelle controversie interne ai partiti politici*, in *Riv. trim.* 1984, 378, osserva il cambiamento di tendenza dei giudici, che finalmente hanno invertito il primo radicale orientamento a rifiutare di decidere sulle controversie interne di alcuni

tipi di associazioni, tra cui i partiti politici in modo particolare.

¹⁹ Pret. Roma 17-4-79, ord. est. Giacobbe, URSD-PSI, in *Giust. Civ.* '79, I, 1326.

²⁰ Trib. Roma 26 aprile 1991, ord. est. Delli Priscoli, PDS-PCI, in questa *Rivista*, 1991, 868.

primo caso²¹ ha interessato la Democrazia Cristiana, allorquando ha mutato la denominazione riprendendo quella del Partito Popolare Italiano di Don Sturzo. Una piccola associazione di soli tre membri che aveva adottato tale nome qualche anno prima lo reclamava per sé, ma vedeva respinte le sue ragioni per la palese temerarietà dell'iniziativa giudiziaria.

Il secondo ha visto la Programma Italia s.p.a. contestare con successo la pretesa di usare la sua stessa denominazione ad una associazione politica²² che evidentemente perseguiva intenti confusori.

Un ulteriore controversia si è sviluppata in concomitanza dell'evoluzione del MSI-DN in Alleanza Nazionale: una frangia dissidente, facente capo all'on. Rauti, ha rivendicato simbolo e nome analogamente a quanto fece Rifondazione Comunista, ritenendoli distintivi dei propri ideali, ma il ricorso cautelare presentato nei confronti di Alleanza Nazionale allo scopo di inibire l'uso dei segni è stato respinto²³.

Il provvedimento cautelare richiesto invece da Alleanza Nazionale nei confronti di una associazione denominata Movimento Sociale Italiano, costituita nei giorni del Congresso di Fiuggi, che ha segnato la svolta politica di A.N., e nei confronti dell'on. Rauti, nonché dei sig.ri Pisanò, Vitale e Bruno è stato invece concesso in sede di reclamo al collegio, con l'inibitoria ai resistenti di utilizzare nome sigla ed emblema del Movimento Sociale Italiano²⁴.

In tutti questi casi sono stati applicati con molte cautele e qualche timidezza i principi relativi al diritto al nome ed alcuni principi del diritto dei marchi, unici punti di riferimento.

Nello stesso momento storico ha avuto grande clamore la vicenda della « scissione » del Partito Popolare Italiano nelle due fazioni guidate dagli on. Bianco e Buttiglione²⁵. Tale controversia ha investito solo indirettamente la questione dei segni distintivi, poiché le norme statutarie del partito ne assegnavano la disponibilità al segretario. La questione sottoposta al giudicante verteva dunque sulla guida del partito, senza che si ponesse formalmente un problema di scissione, ed infatti l'ordinanza, che richiama costantemente le norme statutarie come le uniche che possano disciplinare la vita politica del Partito Popolare, non affronta in alcun modo le questioni tipiche delle scissioni, né in particolare questioni relative ai segni distintivi.

3. I SEGNI DISTINTIVI DEI PARTITI POLITICI: IL NOME.

Dal punto di vista del diritto positivo, il *diritto al nome* è sancito dall'art. 7 c.c. nelle due forme dell'azione di reclamo e dell'azione di usurpazione. La prima spetta a chi pretenda di usare il proprio nome, e si veda tale pretesa contrastata da terzi. Nei casi relativi a partiti politici non ri-

²¹ Trib. Roma 7 febbraio 1994, ord. est. Velardi, Partito Popolare Italiano - Democrazia Cristiana.

²² Trib. Roma 10 maggio 1994, ord. est. Cemmi in sede di reclamo, Programma Italia - Programma Italia s.p.a.

²³ Trib. Roma 21 marzo 1995, ord. est.

Attenni, Rauti e MSI-DN c. Alleanza Nazionale.

²⁴ Trib. Roma 12 aprile 1995, ord. est. D'Alessandro, in commento.

²⁵ Trib. Roma 23 marzo 95, ord. est. Macioce, Bianchi, Bianco c. Buttiglione, PPI, Brufani.

sulta che sia stata mai esercitata, anche perché la cronaca giudiziaria ci ha insegnato che una fazione politica che utilizza una certa denominazione generalmente non inizia un'azione ma la subisce. La seconda, l'azione di usurpazione, garantisce il diritto di usare il nome in modo esclusivo. Requisiti dell'azione di usurpazione, e non di quella di reclamo²⁶, sono: a) l'uso indebito del nome da parte del terzo, che ricorre ove non corrisponda ad un interesse giuridicamente apprezzabile; b) l'uso pregiudizievole, intendendosi quest'ultimo anche con riferimento ai profili economici o morali, oltre ai tradizionali aspetti dell'onore, del decoro e della reputazione. In sede cautelare la sussistenza del pregiudizio deve essere accertata solamente in via potenziale, poiché il riscontro effettivo del pregiudizio fonda la separata azione per il risarcimento del danno. È orientamento comunemente accolto che la tutela del nome ex art. 7 c.c. è essenzialmente di tipo preventivo e cautelare, assumendo carattere repressivo solo in via eventuale²⁷, peraltro con i limiti dovuti alla rigidità del principio risarcitorio vigente nel nostro ordinamento.

L'art. 7 c.c. è norma suscettibile di tutelare il nome di qualunque soggetto rilevante per l'ordinamento, e quindi anche dell'associazione non riconosciuta. Ad esempio, in un caso avente ad oggetto la scissione dell'A.I.E.D. (Associazione italiana per l'educazione demografica), il Pretore ha affermato la necessità di applicazione estensiva dell'art. 7 c.c. anche alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute, attesa la portata generale dell'art. 7 c.c.²⁸.

Si tratta di un orientamento consolidatosi nella Pretura di Roma²⁹ che introduce l'estensibilità dell'art. 7 c.c. alle c.d. « *soggettività intermedie* », mediante l'attuazione di un canone ermeneutico che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. c.c., tenga conto — anche mediante l'applicazione del criterio analogico — della « *ratio legis* » e dei principi posti dall'ordinamento, nell'ambito dei quali non può essere data preminenza a quelli contenuti nell'art. 18, e per certi effetti nell'art. 2 Cost.³⁰ Il Supremo Collegio ha ribadito che la tutela dell'art. 7 c.c. è applicabile analogicamente anche in favore della persona giuridica, privata o pubblica, in relazione all'eguale interesse della medesima ad evitare confusione con altri soggetti, che si traduce nella facoltà di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione in senso stretto, cioè di indebita assunzione in proprio del nome altrui, ovvero di fatti che implicino comunque un abusivo impiego del nome³¹.

Per « *soggettività intermedie* » si intendono proprio le associazioni non riconosciute, per le quali la mancanza di riconoscimento o omologazione

²⁶ Trib. Roma 24 settembre 1973, in *Giur. mer.* 1976, I, 175.

²⁷ Cass. 11855/81, Cass. 2356/70, Cass. 829/69.

²⁸ Pret. Roma 23 marzo 1978, ord. est. Preden, AIED c. De Marchi e altri, in *Foro It.* 1978, I, 2353.

²⁹ Tra le prime pronunce: Pret. Roma 7 giugno 1971, in *Foro It.* 1971, I, 2001; Pret. Roma 17 aprile 1972, in *Giust. civ.* 1972, I, 1490, e in AIELLO, GIACOBBE, PREDEN, *Guida ai provvedimenti d'urgenza*,

1982, 166 ss. Inoltre si vedano: Pret. Roma 3 dicembre 71, in *Giust. civ.* 1972, I, 226; App. Milano 21 marzo 1967, in *Foro it.* 1967, I, 1964; Pret. Bologna 20 dicembre 1971, e Pret. Terni 11 febbraio 1972, in *Giur. it.* 1972, I, 2, 534; Pret. Firenze 3 marzo 1986, in *Foro It.* 1987, I, 287.

³⁰ In questo senso specificamente Pret. Roma ord. 30 settembre 1988, est. Fiore.

³¹ Cass. 1185/81; Cass. 2748/63; Cass. S.U. 984/62.

non può avere rilevanza, non essendo diretta ad attribuzioni insindacabili di denominazioni o ragioni sociali.

Un esempio di risoluzione di controversia tra due partiti politici con diretta applicazione dell'art. 7 c.c. è il caso che ha coinvolto la Democrazia Cristiana, quando ha mutato il nome in Partito Popolare Italiano, e si è trovata in conflitto con una associazione recante il medesimo nome: « *Condizioni per la tutela del nome — ex art. 7 c.c., applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, quali debbono ritenersi i partiti politici — sono l'uso indebito che altri ne faccia e il pregiudizio che da tale uso il titolare possa risentire. Per poter fare luogo quindi alla inibitoria dell'uso del proprio nome da parte di soggetto non avente titolo legittimo per usarlo, non è sufficiente il mero fatto dell'usurpazione, ma è necessario che l'attore deduca e dimostri che da tale uso consegua la possibilità di un pregiudizio economico o morale, allo scopo di contenere l'azione nei limiti del ragionevole interesse del titolare, ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto (si veda anche Cass. 22-1084 n. 5343) »³².*

A conferma dell'intenzione del legislatore di tutelare adeguatamente anche le « soggettività intermedie », va ricordato anche l'art. 14 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (legge marchi), oggi abrogato dal Decr. Legisl. 4 dicembre 1992 n. 480, che espressamente vietava l'usurpazione del nome o della sigla relativi ad enti o associazioni. Ancorché la norma si inquadri nella disciplina di un particolare settore dell'attività economica, e prescindendosi per ora dalla questione dei marchi, l'art. 14 presuppone l'esistenza di una denominazione o sigla tutelabile anche in favore di enti che non siano dotati di personalità giuridica. Proprio con riferimento all'art. 14, in un caso che interessava il WWF, è stato espressamente riconosciuto che la norma in questione si riferisce ad enti e associazioni, così intendendo anche persone e collettività diverse dalle società commerciali ed in particolare associazioni non riconosciute non aventi finalità economiche, ma a tutela di interessi di categoria, culturali, ricreativi, e sancisce la protezione dell'emblema nel senso dell'esclusiva sua utilizzazione da parte del primo utente, a prescindere dalla confondibilità fra i prodotti³³.

4. I SEGNI DISTINTIVI DEI PARTITI POLITICI: IL SIMBOLO.

Quanto alla protezione del *simbolo*, in passato la giurisprudenza³⁴ ha riconosciuto la tutela del segno distintivo di un'associazione non riconosciuta applicando analogicamente la disciplina dei marchi d'impresa, ed in particolare l'art. 14 R.D. 21 giugno 1942 n. 929³⁵ che, come anticipato, vietava l'usurpazione del nome o della sigla di enti o associazioni,

³² Trib. Roma ord. 7 febbraio 1994, est. Velardi, inedita. L'associazione denominata Partito Popolare Italiano intendeva inibire alla Democrazia Cristiana la denominazione che fu del partito di Don Sturzo, ma non fu riscontrato in capo ad essa un sufficiente interesse ad agire, trattandosi di associazione

di soli tre membri e praticamente inattiva.

³³ App. Torino 20 febbraio 1985, in GADI 1900.

³⁴ Pret. Roma 7 giugno 1971, in *Giur. It.* 1972, 218.

³⁵ Norma abrogata dal Decr. Legisl. 4 dicembre 1992 n. 480.

anche a prescindere da rapporti concorrenziali. Tale orientamento trovava conferma in una dottrina³⁶ che, interpretando estensivamente l'art. 14 R.D. 21 giugno 1942 n. 929, negava la applicabilità della norma ai soli enti ed alle sole associazioni che svolgessero un'attività imprenditoriale, ed ulteriori conferme anche in posizioni più recenti³⁷.

Questo orientamento è stato oggi superato dalla riforma della legge marchi (Decr. Legisl. 4 dicembre 1992 n. 480) che da un lato ha eliminato la necessità della qualifica di imprenditore per poter essere titolare di un marchio, ma dall'altro ha abrogato l'art. 14 legge marchi. Buona parte della norma in questione è stata trasferita nel nuovo art. 17.1.c), ma non la disposizione che vieta esplicitamente l'appropriazione dell'« emblema caratteristico, della denominazione o titolo di enti o associazioni ».

Un principio da applicare analogicamente ai simboli dei partiti, quindi in modo meno diretto del vecchio art. 14, potrebbe oggi essere riscontrabile nel nuovo art. 18.1.d) ed f), che vieta la registrazione come marchio di impresa dei « segni contenenti simboli emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico » (lett. d), e dei « segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi » (lett. f). L'art. 11 legge marchi, altresì, vieta l'uso del marchio suscettibile di ledere comunque un diritto esclusivo di terzi.

Una rilevante applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di marchi di impresa è contenuta nell'ordinanza relativa al caso Democrazia Cristiana — Partito Popolare, che legittima l'assunzione della denominazione del Partito di Don Sturzo (sciolto sin dall'avvento del fascismo), « *non potendosi pretendere la tutela di una denominazione volontariamente dismessa, se non nelle ipotesi e nei limiti strettamente necessari ad evitare possibilità di confusione* »³⁸. In questo caso il giudice ha applicato analogicamente i principi in materia di novità di marchio in relazione ad uguale segno distintivo precedentemente usato da altro imprenditore. Sul punto la giurisprudenza ha ammesso la novità del marchio, e quindi la sua validità, solamente quando sia intercorso un congruo lasso di tempo dalla precedente utilizzazione, tale da far venir meno nei consumatori il ricordo del segno ed il suo collegamento con l'originario titolare, così applicando con una certa severità la normativa al caso concreto³⁹.

D'altra parte i principi sulla confondibilità tra i segni devono essere applicati anche in ossequio al disposto dell'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Testo Unico delle norme per la elezione della Camera dei Deputati) secondo il quale « *non è ammessa la presentazione di contrassegni identici confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducibili simboli usati tradizionalmente da altri partiti* » (comma 3), e « *non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducibili simboli o elementi caratterizzanti* ».

³⁶ MARTUSCELLI, *Sul diritto al nome dei partiti politici*, in Arch. ric. giur., 1952, c. 1139.

³⁷ CLEMENTE, *La tutela inibitoria del nome e del simbolo del « vecchio PCI »*, nota a Trib. Roma 26 aprile 1991, in questa Rivista, 1991, 873.

³⁸ Pres. Trib. Roma ord. 7 febbraio 1994, est. Velardi, inedita.

³⁹ Cass. 3514/89; Cass. 4780/81; Trib. Roma 28 aprile 1983, in Gadi 83, 587; Trib. Milano 3 maggio 1980, in Gadi 80, 392; Trib. Milano 6-1178 in Gadi, in Gadi 78, 653.

simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, possono trarre in inganno l'elettore » (comma 4). Nonostante la limitata rilevanza in campo civile della normativa elettorale, questa conferma il principio della non utilizzabilità di un segno abbandonato, ma del quale non si sia ancora perso il ricordo, e inoltre conferma la necessità di un esame comparativo al fine di evitare confusione o inganno, delineando due diverse situazioni: a) il terzo comma si riferisce ad un uso meramente confusorio, in relazione al quale l'atteggiamento soggettivo del partito può essere valutato in termini di colpa; b) il quarto comma, invece, delinea un più grave atteggiamento doloso del partito, diretto a creare l'inganno.

I principi della legge marchi sono i più idonei anche a regolare i *criteri di confronto* tra i segni distintivi utilizzati per i partiti ai fini del giudizio di confondibilità.

Così è avvenuto, ad esempio, in uno dei primi provvedimenti relativi al simbolo di un partito, in un caso avente ad oggetto il celebre « garofano »⁴⁰. Il Pretore, dopo aver affermato che « una associazione non riconosciuta, che svolge una costante attività politica, ha diritto alla tutela dei propri segni distintivi, perché la lesione del diritto all'identità personale è suscettibile di determinare un danno irreparabile », è entrato nel cuore del problema, specificando che il « garofano », come d'altronde la falce e il martello, è un simbolo politico sostanzialmente volgarizzato, essendo « tradizionalmente usato dai movimenti di ispirazione socialista », e che dalla comparazione tra i due segni in conflitto si rilevavano sufficienti elementi di differenziazione.

Nello stesso caso, il Pretore ha attribuito inoltre effetto individualizzante alla denominazione inserita nel simbolo, per dedurre la mancanza di confondibilità. Così facendo il giudicante ha adottato un criterio tipico della comparazione tra *marchi complessi*, secondo il quale la comparazione deve necessariamente tenere conto del cd. « cuore del marchio », cioè della parte del segno che ha efficacia differenziatrice. La contraffazione sussiste tanto nel caso di imitazione totale che parziale, in particolare quando investa le parti del marchio dotate di specifica efficacia individualizzante.

Anche su questo punto non sembra fuori luogo richiamare il citato quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, laddove pone il divieto di utilizzare non solo simboli confondibili, ma anche « elementi caratterizzanti simboli », espressione consueta nella giurisprudenza sui marchi complessi, richiamata anche nel caso PDS — PCI in relazione al simbolo del vecchio PCI « posto alle radici dell'albero della sinistra »⁴¹.

Il problema dell'uso parziale del segno è stato stigmatizzato anche nel caso PDS — PCI, dove si afferma che il simbolo deve essere considerato parte del nome quanto a tutela giuridica, poiché questa andrebbe estesa a qualsiasi attributo individualizzante, pur se esso costituisca solo una parte della denominazione. A ben vedere l'inclusione del simbolo nel nome, per godere della protezione dell'art. 7 c.c., sembra suscettibile di

⁴⁰ Pret. Roma 17 aprile 1979, est. Giacobbe, in *Giust. civ.* 1979, I, 1326. Il caso vedeva confrontarsi il Partito Socialista Italiano e l'Unione rifondazione socialista democratica sull'inclusione del « garofa-

no » nei propri simboli.

⁴¹ Trib. Roma ord. 26 aprile 1991, est. Delli Priscoli, PDS c. PCI, in questa *Rivista*, 1991, 868.

creare qualche dubbio, ancorché il provvedimento in esame denoti una spiccata sensibilità.

Le normative sul nome e sui marchi, oltre a quella elettorale, comportano il ricorso ad alcuni principi di fondo comuni, da cui emerge la fondamentale esigenza di evitare *confusione* tra segni confondibili, onde evitare l'insorgere di situazioni potenzialmente ingannevoli, e quella situazione che, in termini di concorrenza sleale, si chiamerebbe sviamento di clientela.

Proprio l'esigenza primaria di evitare la confusione è stata evidenziata in numerosi provvedimenti, tra cui l'ordinanza del caso Democrazia Cristiana — Partito Popolare Italiano⁴², che richiama la disciplina dei segni distintivi nella misura in cui il segno serva in concreto ad identificare e distinguere un soggetto, ma solo nei limiti in cui la tutela stessa è necessaria ad evitare il pericolo di confusione.

Il pericolo di confusione è emerso anche in un procedimento, ovviamente anche questo cautelare, ove la paventata confusione non interessava due compagini politiche concorrenti, ma un'associazione a scopo politico ed una società commerciale⁴³. In detta occasione, il Tribunale di Roma applicava correttamente i criteri tipici della valutazione della confondibilità tra ditte e marchi: « *l'insieme delle parole "PROGRAMMA ITALIA" appare nei suoi riflessi esterni di certo prevalente rispetto ai segni o simboli accessori, sia per l'originalità dell'espressione, sia per il particolare rilievo e l'assorbente o comunque concorrente effetto del valore fonetico nell'uso corrente parlato, che non può considerarsi meno frequente di quello raffigurativo e scritto, stante la destinazione innegabile di entrambe le denominazioni di cui è causa a circolare quale messaggio volto a diffondere la conoscenza del soggetto interessato, ed a suscitare una positiva risposta del pubblico in termini di adesione ad un movimento o ad un prodotto o servizio* ». « *Affermata la dedotta confondibilità, appare altresì fondato il pericolo di negative e comunque non volute influenze dell'operato e delle vicende di un gruppo politicamente caratterizzato, sino a proporsi in termini elettorali e potenzialmente di politica attiva, sulla vita e sugli interessi di un soggetto notoriamente e diffusamente operante nel mondo produttivo, con diritto di scegliere la propria immagine ed i propri obiettivi e di difenderli da possibili confusorie induzioni* ».

5. IL DIRITTO DEL PARTITO A MANTENERE LA PROPRIA IDENTITÀ E I PROPRI SEGNI DISTINTIVI.

I principi che abbiamo richiamato sono estrapolati dai casi citati con un certo sforzo interpretativo. Infatti i giudicanti sono tendenzialmente restii a prendere posizione su questioni politiche, se non altro per motivi di op-

⁴² Pres. Trib. Roma ord. 7 febbraio 1994, est. Velardi, inedita.

⁴³ Trib. Roma ord. 10 settembre 1994, est. Cemmi, Programma Italia s.p.a. vs Associazione Programma Italia. Si tratta di or-

dinanza resa su reclamo al collegio di ordinanza, confermata, che accoglieva il ricorso della s.p.a. nei confronti dell'associazione, inibendole l'uso del segno distintivo costituito dalle parole « Programma Italia ».

portunità. Le vicende delle associazioni sono amministrate con grande difficoltà della magistratura ordinaria⁴⁴, tradizionalmente restia a decidere questioni inerenti ad organizzazioni politico-sindacali e ad associazioni sportive (per queste ultime trincerandosi dietro il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici⁴⁵). L'atteggiamento tipico della magistratura, infatti, è di prescindere totalmente dalla natura politica delle controversie, e dalle rivendicazioni ideologiche, trattando dichiaratamente i partiti politici esclusivamente dal punto di vista formale, come mere associazioni non riconosciute, alla stessa stregua delle associazioni bocciofile o di giocatori di bridge.

Invece, in quasi tutti i casi che hanno avuto ad oggetto i segni distintivi dei partiti politici, le parti hanno rivendicato la loro identità politica, e la tutela del collegamento tra segno e ideologia professata, o comunque invocato il diritto sul segno in virtù del collegamento con l'ideologia, rimanendo deluse dall'ovvio rifiuto di risposte in termini politici.

In effetti, i segni distintivi non contraddistinguono ideologie. Nei casi in cui un segno richiami in modo diretto ed immediato una ideologia, infatti, la diffusione del segno è così ampia da privarlo di efficacia distintiva. Detta considerazione risulta implicitamente sviluppata dal pretore nel caso del «garofano», dove si negava la disponibilità esclusiva dei segni tradizionali del socialismo, seppur limitatamente ai casi in cui rientrassero in un marchio complesso come elementi accessori.

I segni distintivi, invece, contraddistinguono persone o enti, cioè nel nostro caso le associazioni non riconosciute costituenti partiti politici. Le controversie quindi vanno risolte sulla base della semplice appartenenza del nome o del simbolo all'associazione, sulla base delle norme statutarie, o in difetto delle norme codicistiche.

I problemi principali che i giudici si sono dovuti porre, prescindendo dalle battaglie politiche sottese alle azioni di rivendicazione dei segni dei partiti sono tre: a) la difficoltà di individuare con certezza gli eventi giuridici che definiscono gli elementi costitutivi dell'associazione; b) la sorte dei segni distintivi in caso di scissione dell'associazione; c) la sorte dei segni nel caso di contestazioni scissioniste dovute alla modificazione della linea politica del partito.

5.1. Quanto al primo punto, la mancanza di una forma di pubblicità analoga a quella delle società e delle associazioni riconosciute impedisce la reperibilità delle informazioni vitali sulla storia della associazione non riconosciuta, quali esatta denominazione, sede, legale rappresentante, e delle altre informazioni accessorie (eventi dell'associazione, delibere assembleari, o altro).

Tale problema comporta un ampio contenzioso su questioni pregiudiziali quali competenza e legittimazione attiva o passiva. Infatti risulta estremamente difficile individuare il soggetto nei confronti del quale si debba formulare la domanda e la sede o il legale rappresentante cui noti-

⁴⁴ VOLPE PUTZOLU, *Il giudice e le associazioni: un rapporto sempre difficile*, in *Contr. e impr.* 1994, 1053; GALGANO, *Principio di legalità e giurisdizione civile nelle controversie interne ai partiti politici*, in

Riv. trim. 1984, 378.

⁴⁵ Sul punto: MODUGNO, *Legge, ordinamento giuridico, pluralità degli ordinamenti*, Milano 1985.

ficare il provvedimento del giudice o l'atto di citazione. In alcuni casi, non essendo possibile individuare la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione non può essere effettuata ex art. 145.2 o 145.3 c.p.c., ma deve seguire le forme previste dall'art. 143 c.p.c.⁴⁶.

In uno dei due procedimenti cautelari che hanno caratterizzato il caso di Alleanza Nazionale, infatti, il ricorso proposto da questa nei confronti degli scissionisti ha incontrato difficoltà di individuazione dei soggetti scissionisti pressoché insormontabili.

Si ricorda, inoltre, la questione a lungo dibattuta della configurabilità delle articolazioni locali quali autonome associazioni o come mere strutture interne⁴⁷, con gli evidenti riflessi che la soluzione del quesito comporta sul piano processuale.

5.2. La seconda questione, la scissione dell'associazione, richiede l'applicazione delle norme statutarie, o in mancanza di previsioni, le norme sulla scissione delle società.

Un caso che ha trattato in modo lineare la fattispecie è il citato caso A.I.E.D.⁴⁸: il Pretore ha risolto la questione dell'attribuzione del diritto al nome dell'associazione ex art. 7 c.c. secondo un analitico esame delle norme statutarie, determinando quale dei due gruppi contrapposti potesse considerarsi continuazione dell'associazione contesa, ed inibendo quindi all'altro gruppo l'uso confusorio della stessa denominazione «A.I.E.D.». Nel caso PDS il giudicante ha avuto cura di specificare che non vi fu scissione, escludendo quindi il problema, ma trasformazione politica di una associazione rimasta giuridicamente immutata, attesa l'identità della base soggettiva e dell'organizzazione, e rimanendo fermi i rapporti giuridici precedenti.

Il problema delle scissioni è stato anche oggetto di una lunga diatriba in seno alle A.C.L.I. negli anni settanta, poiché numerose associazioni scissioniste pretendevano di utilizzare denominazioni simili a quella originaria. Per quanto qui di interesse, si deve rilevare che anche allora la base di riferimento del giudicante è stata quella privata, cioè l'autoregolamentazione dell'associazione, in virtù della quale il comportamento degli scissionisti andava qualificato come recesso collettivo, e quindi cessazione del rapporto associativo, con la conseguente impossibilità per una nuova associazione di adottare segni confondibili con quelli di altra associazione preesistente⁴⁹.

L'indirizzo giurisprudenziale delineato sembrerebbe in contrasto con alcune decisioni relative a segni distintivi di sindacati. Infatti, ad esempio, è noto il caso⁵⁰ U.I.L.-U.I.L.M., ove è stato affermato il diritto dell'asso-

⁴⁶ In tal senso: Cass. 2758/79; Cass. 5392/79. In dottrina: PUNZI, *Notificazione*, in *Enc. Dir.* 658; In senso contrario: Cass. 6529/92; Cass. 1102/89.

⁴⁷ Tendenzialmente la eventuale configurazione di rapporti giuridici autonomamente imputabili direttamente alle sezioni o sedi locali si riconduce allo statuto: RESCIGNO, *Persona e comunità*, Padova 1988, p. 139 ss.; VIRGA, *Il partito politico nell'ordinamento giuridico*, pag. 59; BIANCA, *Diritto*

Civile, vol. I, p. 367.

⁴⁸ Pret. Roma ord. 23 marzo 1978, est. Preden, Ass. Ital. educazione Demografica c. De Marchi, in *Foro It.* 1978, I, 2353.

⁴⁹ Pret. Terni 11 febbraio 1972, Pret. Vicenza 17 gennaio 1972, Pret. Bologna 20 dicembre 1972 tutte in *Giur. It.* 1972, I, 2, p. 534.

⁵⁰ Pret. Roma 17 dicembre 1971 in *Tem. Romana* 1972, 299; Pret. Bologna 6 marzo 1972, in *Giur. It.* 1972, I, 2, p. 485.

ciazione scissionista, ribellatasi all'indirizzo confederale ed esclusa dalla U.I.L., di esistere e mantenere una denominazione simile (U.I.L.M.). In realtà la ragione del contrasto si spiega facendo riferimento alla distinzione operata da un autorevole dottrina⁵¹ tra « confederazioni » ed « associazioni parallele ». Le confederazioni, o « associazioni complesse », sono enti i cui membri sono delle altre associazioni, che inviano i loro delegati a gestire l'attività confederale. Le associazioni parallele, invece, sono caratterizzate dalla sussistenza del rapporto associativo direttamente tra persone fisiche che sono al tempo stesso membri delle associazioni di base e di quelle di grado maggiore, e dalla assoluta omogeneità di obiettivi, gestiti su base territoriale o personale differenziata. Tradizionalmente i sindacati vengono qualificati come confederazioni, mentre i partiti politici vengono qualificati associazioni parallele, e tale distinzione influisce sulla differenza di indirizzo giurisprudenziale in relazione alla regolamentazione della vita interna degli enti in questione, della loro gestione, della loro responsabilità patrimoniale⁵², e quindi anche dei segni distintivi.

5.3. Il terzo problema è in realtà quello più complesso, ed il caso di Alleanza Nazionale ne rappresenta un esempio consistente: nel delicato momento dell'evoluzione politica di un partito (nel nostro caso comportante anche la variazione del nome), un gruppo di associati si costituisce in nuova autonoma associazione, rivendicando nome e simbolo dell'originaria associazione comune, ritenendosi portatore degli originari fondamentali politici ideologici, e affermando che i segni rappresentano quegli ideali e soltanto quelli.

Il problema va affrontato sulla scorta delle valutazioni espresse in tema di identità personale e di titolarità dei segni distintivi. Infatti, i segni distintivi, come anticipato, ineriscono ad enti, non ad ideologie.

Quanto all'identità del partito, in particolare, essa non può essere considerata in modo statico, ma necessariamente in termini dinamici, secondo l'evoluzione che democraticamente il partito politico ritiene di perseguire. Si tratta di osservazione probabilmente scontata, resa invero attuale nei periodi di forte evoluzione della vita politica repubblicana. Il principio della libertà di evoluzione e di crescita del partito politico è stato posto in discussione, appunto, nell'ambito delle recenti evoluzioni di Alleanza Nazionale. In uno dei procedimenti cautelari, è stato deciso che « *lo statuto del MSI-DN consente al Congresso Nazionale di determinare gli orientamenti politici generali del partito, di riformare lo statuto, di apportarvi modifiche: facoltà nel cui ambito sembrerebbe al giudicante rientrare anche le paventate innovazioni e che sono inequivoca espressione dei principi di diritto civile (art. 36 c.c.) regolanti la vita dei partiti po-*

⁵¹ GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova 1987, p. 279. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna 1976, I, 5.

⁵² Sul punto si segnalano: Cass. 1571/57, in *Giur. It.* 1957, I, 1, p. 962; Cass. 679/55, in *Dir. Fall.* 1955, II, p. 470; App. Roma 18-10-71, in *Giur. It.* 1971, I, 2, p. 310.

*litici quali associazioni non riconosciute, nonché di quelli costituzionali sanciti dall'art. 49 Cost. »*⁵³.

Quanto alla titolarità dei segni, dunque, l'ideologia non consente appropriazioni di sorta, dovendo essere valutata la mera corrispondenza formale tra segni e soggetto politico che ne è titolare. Ogni questione va risolta alla luce degli eventi storici dell'ente proprietario dei segni, deve essere valutata la sua eventuale evoluzione politica, distinta in quanto tale da trasformazione o estinzione, e deve essere altresì considerato che in caso di estinzione del partito, l'appropriazione di suoi segni non è consentita alla luce dei principi sui marchi, applicabili analogicamente.

ALESSANDRO M. LERRO

⁵³ Trib. Roma ord. cit., Gentile c. MSI-DN.